



Federazione Italiana Giuoco Calcio
Lega Nazionale Dilettanti

COMITATO REGIONALE LAZIO

Via Tiburtina 1072 – 00156 Roma
Tel. 06 416031 (centralino) – Fax 06 41217815
Indirizzo internet: lazio.lnd.it
E-mail: crlnd.lazio01@figc.it

Stagione Sportiva 2021-2022

Comunicato Ufficiale N. 236 dell'11/02/2022

Attività di Lega Nazionale Dilettanti

MOTIVAZIONI CORTE SPORTIVA DI APPELLO TERRITORIALE

Si dà atto che la Corte Sportiva di Appello Territoriale, nella riunione del 22 dicembre 2021, svoltasi con modalità a distanza, ha adottato le seguenti decisioni:

1° COLLEGIO

Presidente: LIVIO PROIETTI
Componenti: ALESSANDRO DI MATTIA, GISELDA TORELLA

19) RECLAMO PROPOSTO DAL CALCIATORE BOZZA GABRIELE (A.S.D. VIRTUS FAITI), AVVERSO IL PROVVEDIMENTO DI SQUALIFICA A PROPRIO CARICO FINO AL 30/11/2024, ADOTTATO DAL GIUDICE SPORTIVO DEL COMITATO REGIONALE LAZIO CON C.U. N. 97 SGS DEL 2/12/2021

(Gara: GAETA – VIRTUS FAITI del 28/11/2021 – Campionato Under 17 Regionale Maschile)

Riferimento delibera pubblicata sul C.U. n. 180 del 23/12/2021

Visto il reclamo in epigrafe, presentato dalla società A.S.D. Virtus Faiti, con il quale chiedeva la riduzione delle squalifica del proprio tesserato Bozza Gabriele, fino al 30/11/2024, comminata dal Giudice sportivo del C.R. Lazio; la reclamante, nelle memorie così come in sede di audizione, pur riconoscendo il gesto compiuto dal calciatore, che si è scusato e pentito per l'accaduto, fa presente ed evidenzia che la condotta tenuta nei confronti dell'arbitro è stata di vibrante protesta ma non violenta e, soprattutto, non ha prodotto le conseguenze fisiche riportate dallo stesso sul referto di gara. Tanto è vero che lo stesso direttore di gara non ha ritenuto di andare al pronto soccorso per eventuale refertazione, che effettivamente manca negli atti ufficiali. Per questo motivo, la società Virtus Faiti chiede la riduzione della squalifica al minimo edittale.

Questa Corte, esaminati gli atti ufficiali ed il referto arbitrale, fonte di prova primaria, inquadrando in ogni modo la condotta tenuta dal Bozza come censurabile e non adeguata, rilevata altresì la mancanza di referto di P.S., riscontra i presupposti per una riduzione della squalifica inflitta al Bozza. Tutto ciò premesso, questa Giustizia Sportiva di Appello Territoriale

DELIBERA

Di accogliere parzialmente il reclamo, riducendo la squalifica a carico del calciatore Bozza Gabriele al 30/11/2023.

Il contributo va restituito.

IL RELATORE
F.to Alessandro Di Mattia

IL PRESIDENTE
F.to Livio Proietti

Si dà atto che la Corte Sportiva di Appello Territoriale, nella riunione del 2 febbraio 2022, svoltasi con modalità a distanza, ha adottato le seguenti decisioni:

I° COLLEGIO

Presidente: LIVIO PROIETTI
Componenti: GIOVANNI GRAUSO, GIAMPAOLI PINTO, LIVIO ZACCAGNINI

25) RECLAMO PROPOSTO DALLA SOCIETÀ A.S.D. VIVACE GROTTAFERRATA 1922, AVVERSO IL PROVVEDIMENTO DI PERDITA DELLA GARA, ADOTTATO DAL GIUDICE SPORTIVO DEL COMITATO REGIONALE LAZIO CON C.U. N. 120 SGS DEL 4/01/2022 (Gara: VIVACE GROTTAFERRATA 1922 – LEPANTO REAL MARINO del 5/12/2021 – Campionato Under 17 Regionale Maschile)

Riferimento delibera pubblicata sul C.U. n. 224 del 4/02/2022

Con il reclamo in epigrafe, la società A.S.D. Vivace Grottaferrata ha chiesto l'annullamento del provvedimento del Giudice Sportivo, con conseguente ripristino del risultato ottenuto sul campo di 3-0, adducendo di aver provveduto in corso di gara alla sostituzione di n. 6 giocatori e non di n. 7, ovvero n.8, così come risultante dal comunicato impugnato. Esaminati gli atti ufficiali del procedimento ed ascoltati l'ufficiale di gara, la società reclamante nonché un giocatore della squadra avversaria Lepanto Real Marino, si ritiene che il ricorso sia meritevole di accoglimento.

Risulta invero come in ordine alle sostituzioni effettuate dalla squadre in seno alla competizione, siano emerse plurime incongruenze che non consentono la conferma del provvedimento impugnato. In particolare, si rileva come mentre il referto di gara riporti la sostituzione da parte della società Vivace Grottaferrata di n.6 giocatori ed il rapporto consegnato alle squadre ne riporti sette, nel supplemento arbitrale richiesto dal Giudice sportivo (in ragione del reclamo presentato dalla società Lepanto Real Marino) ne vengano indicate otto. Ascoltato sul punto l'ufficiale di gara, quest'ultimo non è stato in grado di ricostruire a posteriori le effettive sostituzioni effettuate dalla società Vivace Grottaferrata, di talché ritiene questa Corte in difetto di ulteriori elementi, di doversi attenere a quanto risultante dal referto di gara ufficiale. D'altronde, effettuata ogni opportuna ulteriore analisi della documentazione in atti, è emerso come nel rapporto di gara sia stato erroneamente riportato l'ingresso in campo del calciatore appartenente alla "Vivace Grottaferrata" con maglia n. 15 in due occasioni. Circostanza ovviamente impossibile e frutto di evidente errore.

Quanto sopra risulta altresì confermato dalla dichiarazione in atti resa dal calciatore Sig. Edoardo Bugiaretti (tesserato squadra Lepanto Real Marino all'epoca dei fatti), il quale conferma di essere entrato in campo al minuto 43 del 2° tempo, proprio con la maglia n. 15. Evidente quindi che l'ufficiale di gara nello stilare il rapporto e nell'attribuire una sostituzione effettuata dalla società Lepanto Real Marino alla società Vivace Grottaferrata, sia incorso in un mero errore di compilazione. Alcun riscontro o elemento è invece pervenuto in merito alla ottava sostituzione.

Per quanto sopra, atteso che l'ufficiale di gara non è stato in grado di ricostruire le effettive sostituzioni effettuate dalle società in corso di competizione, si ritiene doversi riferire esclusivamente alle risultanze riportate nel referto di gara ufficiale. Alcuna altra prova risulta invero essere stata fornita in corso di procedimento tale da poter attribuire alla società Vivace Grottaferrata la sostituzione di n.8 giocatori, in violazione della normativa regolamentare vigente.

Ne consegue il diritto della società Vivace Grottaferrata al ripristino del risultato acquisito sul campo con ogni relativa conseguenza anche sul contributo al reclamo.

Tutto ciò premesso, questa Corte Sportiva di Appello Territoriale,

DELIBERA

Di accogliere il reclamo annullando la decisione impugnata e, per l'effetto, di ripristinare il risultato acquisito sul campo di Vivace Grottaferrata 1922 – Lepanto Real Marino 3 – 0.

Il contributo va restituito.

IL RELATORE
F.to Giovanni Grauso

30) RECLAMO PROPOSTO DALLA SOCIETÀ A.S.D. ATLETICO TIRRENA CV, AVVERSO IL PROVVEDIMENTO DI PERDITA DELLA GARA, PENALIZZAZIONE DI N. 1 PUNTO IN CLASSIFICA ED AMMENDA DI EURO 200,00, ADOTTATO DAL GIUDICE SPORTIVO DEL COMITATO REGIONALE LAZIO CON C.U. N. 166 C5 DEL 19/01/2022
(Gara: C. TORRACCIA ROMA FUTSAL – ATLETICO TIRRENA CV del 4/12/2021 – Campionato C5 Femminile Serie “C”)

Riferimento delibera pubblicata sul C.U. n. 224 del 4/02/2022

La A.S.D. Atletico Tirrena CV impugnava, davanti alla Corte Sportiva d'Appello Territoriale competente, il provvedimento del Giudice sportivo di prime cure con il quale le veniva inflitta la punizione sportiva della perdita della gara in epigrafe con il punteggio di 0-6, la penalizzazione di un punto in classifica e l'ammenda di euro 200,00, per non essere riuscita, il giorno 04/12/2021, ad arrivare in località Roma-Torraccia, dove avrebbe dovuto disputare, la gara con la ASD C. Torraccia Roma Futsal.

La Società reclamante, a sostegno della propria tesi difensiva, evidenziava di essere stata impossibilitata a raggiungere il terreno di gioco a causa di un guasto meccanico dell'automobile che stava trasportando le calciatrici all'impianto sportivo; chiedeva, pertanto, l'applicazione dell'istituto della causa di forza maggiore e conseguentemente la ripetizione della gara.

Questa Corte, riunitasi in modalità da remoto, esaminati gli atti e valutata la dinamica dei fatti ritiene di poter accogliere il reclamo in oggetto.

Dalla documentazione prodotta dalla Società emerge che il giorno 04/12/2021, alle ore 17.00 circa, l'automobile tipo Chrysler Voyagen, tg. DA869CN che stava trasportando cinque calciatrici ed il dirigente accompagnatore dell'Atletico Tirrena, subiva un guasto meccanico all'altezza dell'uscita di Torrimpietra, tale da impedirle la prosecuzione del viaggio verso Roma.

Veniva allertato il pronto soccorso stradale che interveniva prontamente (certificazione della società Europ Assistance e fattura commerciale), nonché la polizia stradale; quest'ultima non interveniva ma trasmetteva, nei giorni successivi, su richiesta dell'odierna reclamante, una nota con la quale certificava di aver ricevuto, sabato 4 dicembre 2021, una telefonata alle ore 17.34 da un responsabile della società sportiva Atletico Tirrena di Civitavecchia che riferiva di essere rimasto in panne con il mezzo, mentre si dirigeva con le calciatrici della predetta società a disputare una partita di calcio e di aver chiamato il carro attrezzi per il soccorso.

Orbene, da quanto prodotto in atti, risulta sufficientemente provata l'esistenza della causa di forza maggiore ex art. 55 N.O.I.F..

Per tutto quanto detto, questa Corte

DELIBERA

Di accogliere il reclamo annullando la decisione impugnata e, per l'effetto, di ordinare la ripetizione della gara.

Il contributo va restituito.

IL RELATORE
F.to Giampaolo Pinto

IL PRESIDENTE
F.to Livio Proietti

Publicato in Roma l'11 febbraio 2022

IL SEGRETARIO
Claudio Galieti

IL PRESIDENTE
Melchiorre Zarelli